



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 12 AGOSTO 2014, N. 145186

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI RIMINI

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(tramite PEC)

Oggetto: Start –up. Società inattiva anteriormente al 19 dicembre 2012

Con nota mail del 13 febbraio 2014 codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, con particolare riferimento alla condizione delle società costituite, ma inattive alla data del 19 dicembre 2012, entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 179 del 2012.

Chiede in particolare la Camera quanto segue:

“Posto che la norma in questione definisce la start-up come "la società di capitali <...> che è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi", appare di difficile collocazione il caso della società costituita con atto anteriore all'entrata in vigore del decreto, ma rimasta fino ad oggi completamente inattiva. Sulla base del testo di legge, si può pervenire a due conclusioni diverse, ove il requisito di prossimità temporale si dovesse valutare separatamente, per ciascuno dei due termini che lo compongono (cioè, se la società dovesse: 1 - essere stata costituita da non più di 48 mesi; 2 - svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi), ovvero congiuntamente (per cui l'istante, a partire dal quale confrontare la distanza temporale con il massimo di 48 mesi, sarebbe uno solo, e si avrebbe solo con il contemporaneo avverarsi dei due requisiti che insieme concorrono alla formazione della condizione stabilita dall'art. 25, II comma, lett. b del decreto)”.

L'art. 25 del predetto DL 179 del 2012, al comma 2, lett. b), individua quale co-requisito essenziale della start-up il fatto che “è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi”.

L'articolo 25, comma 3 del DL 179/2012 che ha introdotto la disciplina a sostegno delle start-up innovative recita così:

"Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo



2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti".

Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.

Anche la "Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari", redatta dal sistema Camerale, con lo scrivente Ministero, per illustrare la procedura di iscrizione alla sezione speciale, cita, in merito alle società già costituite, il solo criterio della data di costituzione: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovativa_eRegistroImprese-versione_pubblica-settembre_2013rev.pdf

Tale orientamento è infine suffragato da un'analisi empirica della Sezione Speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative (<http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf>).

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio